

SETTORE**MANOVRE**

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AGOSTO” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- **DL n. 104/2020**

IN SINTESI

Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del c.d. “Decreto Agosto”. In sede di conversione sono state, tra l’altro, introdotte le seguenti novità:

- *estensione del contributo a fondo perduto destinato alle imprese della ristorazione anche alle attività connesse alle aziende agricole / catering per eventi, banqueting e alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo);*
- *incremento delle risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione / acquisto DPI;*
- *“congelamento” dell’ammortamento 2020 delle immobilizzazioni materiali / immateriali, da motivare in Nota integrativa;*
- *riapertura dei termini per la richiesta del contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni calamitati, totalmente montani;*
- *regolarizzazione dei versamenti per i soggetti ISA, senza applicazione di sanzioni, entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%;*
- *possibilità di usufruire del c.d. “bonus vacanze” anche alle prenotazioni tramite piattaforme / portali telematici.*

Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13.10.2020, n. 253 la Legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, in vigore dal 14.10.2020, di seguito esaminate.

INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA" - Art. 9

È confermato che al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000**.

La nuova indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
- **non è cumulabile** con l'indennità di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza");
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall'INPS, **previa domanda**, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).



Il comma 8 dell'art. 9 in esame dispone che **dal 31.8.2020 non è più possibile richiedere le indennità** di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98, DL n. 34/2020.

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI

È confermato che l'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** è riconosciuta anche a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;

che:

- hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro **tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020**;
- **non sono titolari di pensione**, né di **rapporto di lavoro dipendente**, né di **NASPI**, al 15.8.2020.

La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali** che, cumulativamente, sono:

- **titolari, tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- **titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale** nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- **non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente**.

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI "PORTA A PORTA"

È confermato che la medesima **indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** è riconosciuta anche a favore di:

- lavoratori **dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
 - hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020**;
 - abbiano **svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** nel medesimo periodo;
- lavoratori **intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano **svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori **autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**,

che:

- tra l'**1.1.2019** e il **29.2.2020** siano stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
- **non hanno un contratto in essere** al 15.8.2020.

Gli stessi, per tali contratti, devono essere **già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito** nello stesso arco temporale **di almeno un contributo mensile**;

- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
 - **con reddito 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a € 5.000**;
 - **titolari di partita IVA attiva**;
 - **iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020**;
 - **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame **a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano**:

- **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

È confermato che l'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** è riconosciuta inoltre a favore dei **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**:

- con **almeno 30 contributi giornalieri** versati nel 2019, cui deriva un **reddito non superiore a € 50.000** e non titolari di pensione;

ovvero

- con **almeno 7 contributi giornalieri** versati nel 2019, cui deriva un **reddito non superiore a € 35.000**.

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI - Art. 12

È confermata l'**estensione al mese di giugno 2020 dell'indennità pari a € 600** già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, **a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già "attivi" alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività**.

L'indennità in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito**;
- **non è riconosciuta** ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata **previa apposita domanda / autocertificazione** attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.



I **soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio** dell'indennità in esame **non devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020**.

INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE - Art. 13

L'art. 44, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza

COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private. In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un'indennità di € 600 per il mese di marzo.

L'art. 78, DL n. 34/2020 ha **esteso la spettanza dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che** il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, **non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.**

Ora, è confermato che ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, **ai soggetti già beneficiari dell'indennità** di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.

I **liberi professionisti** iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), **che non hanno già beneficiato** dell'indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono **richiedere il riconoscimento dell'indennità di € 1.000 per il mese di maggio**, considerando quale **termine temporale per la cessazione dell'attività il 31.5.2020** (anziché il 30.4.2020).

Per l'accesso all'indennità i predetti soggetti **devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.**

MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE - Art. 29-bis

In sede di conversione è stato previsto che al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza COVID-19, è istituito un fondo destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse (€ 20 milioni per il 2020, € 18 milioni per il 2021), di **buoni per l'acquisto di servizi termali.**

I buoni in esame:

- non sono cedibili;
- non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario;
- non rilevano ai fini ISEE.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI - Art. 31, commi 4-ter e 4-quater

L'art. 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un **credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

- la **sanificazione** di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale (DPI)** / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti).

Con il Provvedimento 10.7.2020 l'Agenzia ha approvato l'apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili **sostenute / che il contribuente prevede di sostenere** da presentare entro il 7.9.2020.

La stessa Agenzia con il Provvedimento 11.9.2020 ha reso noto la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.

In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono **incrementate le risorse destinate al credito d'imposta** sopra accennato, **di € 403 milioni** (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).

Tali risorse aggiuntive sono **distribuite tra i soggetti già individuati**, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).

L'incremento della dotazione finanziaria comporta un **aumento della percentuale fruibile**, che risulta **pari a 47,1617%** (anzichè 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti).

Alla luce della nuova quantificazione della predetta percentuale l'ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).

Al fine di "recepire" il suddetto incremento dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile si ritiene necessario attendere l'emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'aggiunta del nuovo comma 4-quater all'art. 31 del Decreto in esame sono state altresì abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma da 1 a 6, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riguardanti la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

"SPLAFONAMENTO" SALDO 2019 / ACCONTO 2020 - Art. 42-bis, comma 5

Come previsto dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*". Pertanto, gli **aiuti non devono superare € 800.000** per impresa sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali / di pagamenti** (i valori utilizzati sono al lordo di imposte / altro onere);

In sede di conversione è stato previsto che in caso di **errata applicazione dell'esonero** di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l'importo dell'imposta **non versata** è dovuto **senza sanzioni / interessi**

entro il 30.11.2020

Di conseguenza, i soggetti che hanno "splafonato" il limite di € 800.000 a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti entro il 30.11.2020 senza sanzioni / interessi.

RIDUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE TERRENI AGRICOLI ADIBITI ALL'IMBOSCHIMENTO - Art. 51, commi da 1-ter a 1-sexies

In sede di conversione è stato previsto che al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31.12.2020, l'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli ex art. 1, della Tariffa Parte I, DPR n. 131/86, è **ridotta dal 15% all'1% per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento**.



Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 51 del Decreto in esame l'imposta **può essere inferiore a € 1.000**.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta:

- la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere **resa dall'acquirente nell'atto di acquisto**;
- l'acquirente deve dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un **periodo non inferiore a 30 anni** e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta l'applicazione delle imposte in misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse.

In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni, il predetto vincolo di destinazione d'uso decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE - Art. 58

È confermata, al fine di **sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** ed evitare sprechi alimentari, l'istituzione di un fondo **finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, **di filiere agricole e alimentari**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle **imprese in attività alla data del 15.8.2020**.

In sede di conversione il contributo in esame è stato **esteso** a favore delle imprese con uno dei seguenti **codici attività prevalente**.

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)



È confermata la spettanza del contributo in esame a favore degli esercenti attività di ristorazione con somministrazione (56.10.11) / mense (56.29.10) / catering continuativo su base contrattuale (56.29.20).

È confermato che il contributo, da richiedere presentando un'apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate da uno specifico Decreto:

- spetta **a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**.

Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019**, che possono richiedere il **contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;

- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
 - il **pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda**, a fronte della **presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati**, anche non

quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;

- la corresponsione del **saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento**, che deve essere **effettuato con modalità tracciabile**.

È confermato inoltre che:

- **per l'accesso al beneficio** il richiedente è tenuto a **registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "Piattaforma della ristorazione"**, messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
- con un apposito Decreto **sarà determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al beneficio** e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

Il contributo in esame:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- **è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui all'art. 59 (di seguito esaminato).

Salvo che il caso costituisca reato, l'**indebita percezione del contributo** comporta:

- il **recupero dello stesso**;
- la **sanzione pari al doppio del contributo non spettante**.

SANZIONI

Come previsto dal comma 1 dell'art. 316-ter, C.p. chiunque **conseguendo indebitamente** contributi / finanziamenti / mutui agevolati / altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato / altri enti pubblici / Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il comma 2 del citato art. 316-ter prevede che qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96 è applicabile soltanto la sanzione da € 5.164 a € 25.822 (tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito).

In sede di conversione è stata **umentata a € 8.000** (anziché € 3.999,96) la franchigia prevista dal citato comma 2.

Non è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 3, DL n. 91/2014 in base alla quale per le violazioni in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate / elidere le conseguenze dannose o pericolose entro 90 giorni.

Il pagamento della sanzione / restituzione del contributo non spettante va effettuato tramite il mod. F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni rispettivamente:

- dalla **data di notifica dell'atto di intimazione** alla restituzione del contributo erogato;
- dell'**ordinanza ingiunzione di pagamento** della sanzione irrogata.

In sede di conversione è stato previsto che in caso di mancato pagamento nei predetti termini (60 giorni) **sono emessi ruoli di riscossione coattiva**.

PROMOZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA - Art. 58-bis

In sede di conversione è stata prevista l'**istituzione di un apposito fondo** al fine di sostenere interventi per la promozione della commercializzazione dei **prodotti ortofrutticoli di quarta gamma**.

Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 77/2011, sono definiti prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo

la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità (taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva).

La definizione dei criteri / modalità di accesso e di ripartizione del fondo è demandata all'emanazione di uno specifico Provvedimento.

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI - Art. 59

È confermata l'istituzione del **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;**
- **nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto **presenze turistiche di cittadini esteri** nelle seguenti misure:
 - per i **Comuni capoluogo di provincia**, in numero **almeno 3 volte superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni;
 - per i **Comuni capoluogo di Città metropolitana**, in numero **pari o superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'**intero territorio dei Comuni** in esame;

- con un **fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020** (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.**

È confermato che l'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%
Superiori a € 1.000.000	5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un ammontare:

- **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche; Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019**, ai quali il contributo è riconosciuto **a prescindere dal fatturato / corrispettivi;**
- **non superiore a € 150.000.**

Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:

- va richiesto presentando un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- è corrisposto dall'Agenzia mediante accredito diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità.

Come sopra evidenziato, il contributo in esame **non è cumulabile** con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all'art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - Art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies

Le disposizioni relative al "congelamento" degli ammortamenti 2020 delle immobilizzazioni (materiali / immateriali) sono state esaminate nelle informative precedenti.

RIAPERTURA TERMINI RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER COMUNI MONTANI IN STATO DI EMERGENZA - Art. 60, comma 7-sexies

Le disposizioni relative alla riapertura dei termini per la richiesta del contributo a fondo perduto da parte dei soggetti con domicilio fiscale / sede operativa in un Comune calamitato, **classificato totalmente montano** sono state esaminate nell'Informativa SEAC 16.10.2020, n. 299.

AVVIO NUOVE IMPRESE DA PARTE DI GIOVANI - Art. 61-bis

In sede di conversione è stato previsto che per promuovere l'autoimprenditorialità dei **giovani di età inferiore a 30 anni**, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa / lavoro autonomo.

Le misure attuative sono demandate all'emanazione di uno specifico Provvedimento.

AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE - Art. 62

Con l'art. 61, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) **non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà**, in base alla disciplina comunitaria.

Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è confermato che, **in deroga** a quanto sopra esposto, i predetti aiuti **possono essere concessi alle micro e piccole imprese** di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 **che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019** ai sensi del medesimo Regolamento, **purché** le stesse, **alternativamente**:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 64

ACCESSO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti, **l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex art. 13, DL n. 23/2020 è esteso** anche a favore delle **persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K della Tabella Ateco 2007** (in precedenza l'accesso riguardava i soli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).

La citata Sezione ricomprende:

- le attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni;
- i fondi pensione, nonché le attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria. Sono incluse anche le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie, quali l'attività delle holding, delle società fiduciarie, delle società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari.

È confermato che **l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali** (precedentemente l'accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

In sede di conversione è previsto che le garanzie del Fondo Centrale ex art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie

garantite dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96, **un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario.**

Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI - Art. 64-bis

In sede di conversione sono state specificate le modalità di determinazione della dimensione aziendale per l'**accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.**

Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), DL n. 23/2020 sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. In sede di conversione è stato precisato che il numero dei dipendenti va **determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per il 2019.**

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE / GARANZIA SACE

Ai sensi dell'art. 1, DL, n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è prevista la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per **finanziamenti** sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

In sede di conversione la garanzia SACE spa è stata estesa anche alle **imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale** ex art. 186-bis, RD n. 267/42 / che hanno stipulato **accordi di ristrutturazione dei debiti** ex art. 182-bis, RD n. 267/42 / **presentato un piano di risanamento** ex art. 67, RD n. 267/42, a condizione che alla data di presentazione della domanda:

- le loro esposizioni **non** siano classificabili come esposizioni **deteriorate, non presentino importi in arretrato**
e
- il finanziatore possa **presumere il rimborso integrale** dell'esposizione.



Sono escluse le imprese che presentano **esposizioni classificate come sofferenze** ai sensi della disciplina bancaria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RICHIESTE DI NUOVI FINANZIAMENTI - Art. 77, comma 2-bis

Come previsto dall'art. 1-bis, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" le richieste di nuovi finanziamenti vanno integrate con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000, tramite la quale il titolare / legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara, tra l'altro, che è consapevole che i finanziamenti saranno **accreditati esclusivamente sul c/c dedicato** i cui dati sono contestualmente indicati.

In sede di conversione, modificando il comma 3 del citato art. 1-bis, è stato previsto che l'operatività sul c/c dedicato è condizionata all'indicazione, nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo **codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia** e, della locuzione "**Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020**".

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI - Art. 65

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali

agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.



È confermato che **il termine del 30.9.2020** sopra indicato è **differito al 31.1.2021**.

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

È confermato che per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, **il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021**.

Anche la **sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza** alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è **prorogata al 31.1.2021**.

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE - Art. 71

Con l'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

È confermato che le citate disposizioni sono **applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020** (anziché entro il 31.7.2020).

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL GRUPPO IVA E NEI CONFRONTI DI ESSO - Art. 72-bis

In sede di conversione è stato previsto che alle **prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un Gruppo IVA da consorzi**, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, **non partecipanti al medesimo Gruppo IVA**, è applicabile il regime di **esenzione IVA** ex art. 10, comma 2, DPR n. 633/72, qualora il **committente sia un consorziato che partecipa al Gruppo IVA**.

La verifica della condizione di cui al citato comma 2, in base alla quale, nel triennio precedente, la percentuale di detrazione ex art. 19-bis, anche per effetto dell'opzione ex art. 36-bis, non sia stata superiore al 10%, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

- in capo al **consorziato**, per **ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA**, compresi nel triennio di riferimento;
- in capo al **Gruppo IVA**, per **ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del Gruppo** medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

RIMBORSI PAGAMENTI ELETTRONICI (“CASHBACK”) - Art. 73

Al fine di dare attuazione al c.d. “cashback” previsto dall’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, per incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, **a favore delle persone fisiche “private”** maggiorenni residenti in Italia **che effettuano “abituamente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**, è confermato che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l’altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

Sul punto va evidenziato che il Garante per la Privacy in data 14.10.2020 ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di regolamento di attuazione predisposta dal MEF.

In particolare la bozza del regolamento prevede la registrazione del soggetto interessato sul Portale APP IO o sul sito della propria banca e il “rimborso” al consumatore calcolato al termine di ogni semestre. L’avvio dell’iniziativa è previsto dal mese di dicembre “in via sperimentale” con erogazione del “rimborso” a febbraio 2021.

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI - Art. 74

L’art. 44, DL n. 34/2020 ha introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1**:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

Ora è confermato l’incremento del fondo destinato a tale contributo e la **revisione di alcuni parametri** come di seguito esposto:

- per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 2.000
21 - 60	€ 2.000
61 - 90	€ 1.750
91 - 110	€ 1.500

- per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 1.000
21 - 60	€ 1.000
61 - 90	€ 1.000
91 - 110	€ 750

NUOVO CONTRIBUTO INSTALLAZIONE “COLONNINE DI RICARICA” VEICOLI ELETTRICI

Con riferimento all'ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d'imposta entro 3 anni, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione / sostenibile è confermato il **riconoscimento dello stesso fino ad esaurimento delle risorse stanziare** (€ 5 milioni per il 2020). Il MEF con un apposito Decreto definisce le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.

È confermata l'**istituzione di un fondo** (€ 90 milioni per il 2020) finalizzato all'**erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES**. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

CONTRIBUTO CONVERSIONE AUTO - Art. 74-bis

In sede di conversione è stato introdotto un contributo a favore dei soggetti che, entro il 31.12.2021, omologano in Italia un veicolo attraverso l'**installazione di sistemi di riqualificazione elettrica** su veicoli delle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, **immatricolati originariamente con motore termico**.

Il contributo è **pari al 60% del costo di riqualificazione** fino ad un massimo di € 3.500. Ai predetti soggetti è altresì riconosciuto un **contributo pari al 60% delle spese** relative:

- **all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA;**
- **all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.**

“BONUS CANONI LOCAZIONE” - Art. 77, comma 1, lett. 0a e b-bis

Le novità relative al “bonus canoni locazione immobili” sono state esaminate nell'Informativa precedenti.

BONUS VACANZE - Art. 77, comma 1, lett. b-ter

In sede di conversione è stata estesa la possibilità di usufruire del c.d. “bonus vacanze” / “tax credit vacanze” ex art. 176, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” anche alle **prenotazioni effettuate tramite piattaforme / portali telematici**.

In particolare, è previsto che al fine del riconoscimento del bonus, il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive / agriturismi / bed & breakfast **può essere corrisposto con l'ausilio, intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme / portali telematici, nonché agenzie di viaggio e tour operator**.

ESENZIONE IMU - Art. 78

Dopo aver disposto, con l'art. 177, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” l'esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili è confermato che **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

In sede di conversione l'**esenzione per le pertinenze degli immobili accatastati D/2** è stata **estesa anche alla prima rata IMU 2020** di cui al citato art. 177;

- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;

- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

COLTIVATORI PENSIONATI / FAMILIARI COADIUVANTI E IMU - Art. 78-bis

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), sono **esenti IMU** i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, ovunque ubicati.

In sede di conversione, con una norma di **interpretazione autentica**, è stato previsto che **anche i pensionati** possono fruire di tale esenzione, poichè si considerano coltivatori diretti / IAP se:

- continuano a svolgere attività in agricoltura;
- mantengono l'iscrizione nella relativa Gestione previdenziale / assistenziale agricola.

Come disposto dall'art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) l'esenzione IMU è riconosciuta **anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola quali coltivatori diretti.

In sede di conversione, con una norma di **interpretazione autentica**, è stato previsto che il citato comma 705, va inteso nel senso che le disposizioni in esso contenute **sono applicabili anche ai periodi d'imposta precedenti al 2019.**



In sede di conversione, con una disposizione di **interpretazione autentica**, è stato altresì previsto che le agevolazioni tributarie di cui all'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001 riconosciute a favore dei **soci delle società di persone esercenti attività agricole**, in possesso della qualifica di coltivatore diretto / IAP, si estendono anche a **quelle relative ai tributi locali**, ricomprendendo quindi anche le agevolazioni IMU.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE - Art. 79

È confermato il riconoscimento del **credito d'imposta riqualificazione / miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, **nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019** (in generale, per il 2020 e 2021).

Detto credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali** prevista dal comma 3 del citato art. 10.

È confermato che tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono **ricompresi anche:**

- le **strutture che svolgono attività agriturismo** di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli **stabilimenti termali** di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le **strutture ricettive all'aria aperta.**

NUOVA DETRAZIONE 110% - Artt. 51, 57-bis, 63 e 80

Le novità relative alla nuova detrazione 110% riguardanti:

- l'impossibilità di beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9 (solo se non aperti al pubblico);

- la definizione di **accesso autonomo dall'esterno e le semplificazioni in merito alla presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni**;
- i **Comuni colpiti da eventi sismici** (spettanza della detrazione per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione / aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione della detrazione 110% per gli interventi antisismici, c.d. "sismabonus", e per quelli di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. "ecobonus", sostenute entro il 31.12.2020, in merito agli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, 2017 e 2019);
- la maggioranza assembleari in merito all'approvazione degli **interventi agevolabili** e degli eventuali **finanziamenti finalizzati agli stessi / all'opzione per la cessione del credito / c.d. "sconto in fattura"**;

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE PRODUZIONE MUSICALE - Art. 80, comma 6-bis

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, DL n. 91/2013 è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese esistenti almeno dall'1.1.2012:

- produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali;
- organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

L'agevolazione spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche / videografiche musicali.

Tale agevolazione inizialmente riconosciuta per il triennio 2014 - 2016 è stata introdotta "a regime" dalla Legge n. 175/2017.

In sede di conversione, a decorrere **dal 2021**, è stato previsto:

- l'aumento del limite di spesa destinato all'agevolazione (da € 1,9 milioni a € 5 milioni);
- l'ampliamento dell'ambito applicativo, disponendo l'abrogazione del comma 2 del citato art. 7, in base al quale la spettanza dell'agevolazione era attribuita esclusivamente per opere prime, seconde o terze, ad esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. In caso di gruppi di artisti, il gruppo poteva usufruire del credito d'imposta solo se nello stesso anno più della metà dei componenti non ne avevano già usufruito.



Le novità in esame sono **subordinate all'autorizzazione della Commissione UE**.

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO - Art. 81

Per il 2020, spetta un **credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall'1.7 al 31.12.2020** a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di**:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche.

In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline **paralimpiche**;

- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto)

In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi **paralimpici**.



Il nuovo beneficio è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni** nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 (in precedenza € 200.000) e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI - Art. 84

È confermato l'incremento per il 2020 di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all'art. 1, comma 106, Finanziaria 2006.

BONUS VIAGGIO - Art. 90

Con riferimento al c.d. "Bonus viaggio", introdotto dall'art. 200-bis, DL n. 34/2020, è confermata:

- l'estensione del beneficio anche agli **appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19**;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi / noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio, utilizzabile per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio da conducente da persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia. Tale bonus:

- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI - Art. 96, comma 2

È confermata la modifica del comma 1 dell'art. 188, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" in base al quale per il 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 10%** (in precedenza 8%) della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto di carta per la stampa delle testate edite.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020 - Art. 97

Sono confermate le novità relative all'ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. "Decreto Rilancio".

DESTINAZIONE 2‰ ASSOCIAZIONI CULTURALI - Art. 97-bis

In sede di conversione, **per il 2021** è prevista la possibilità, in base alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, di destinare una **quota pari al 2‰ dell'IRPEF** a favore di un'**associazione culturale** iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I requisiti e i criteri per l'iscrizione / cancellazione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e le modalità di revoca / decadenza sono demandate ad un apposito Decreto.

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 - Art. 98

Sono confermate le novità relative al differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei soggetti ISA.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA - Art. 98-bis

È confermata la possibilità di effettuare entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8%, il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2020, scaduto il 20.7 / 20.8.2020 per i "soggetti ISA" che presentano una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI - Art. 99

È confermato l'ulteriore **differimento al 15.10.2020**, della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 15.10 devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**.



Il c.d. "Decreto Riscossione" recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U. prevede il **differimento dal 15.10 al 31.12.2020** della sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 31.12 dovranno essere effettuati in **unica soluzione entro il 31.1.2021**.

RIVALUTAZIONE BENI COOPERATIVE AGRICOLE - Art. 106

L'art. 136-bis, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha riconosciuto alle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche ex art. 2514, C.c., la possibilità di rivalutare i beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce"), fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84, TUIR.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

È confermato che la possibilità per le cooperative agricole di rivalutare i beni **non è più subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**, bensì al rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

MAGGIORAZIONE EX-TASI - Art. 108

Con la modifica del comma 755 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermato che dal 2020 i Comuni possono aumentare l'aliquota massima IMU dello 0,08% (la precedente disposizione prevedeva l'aumento dell'1,06% fino all'1,14%) in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall'art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP - Art. 109

Per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, è confermata la proroga dell'esonero ex art. 181, DL n. 34/2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97 a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel **periodo 1.5 - 31.12.2020** (anziché 1.5 - 31.10.2020).

In sede di conversione l'esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'**esercizio del commercio su aree pubbliche** per il **periodo 1.3 - 15.10.2020** (anziché 1.3 - 30.4.2020).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI - Art. 110

È confermata la **nuova rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali, nonché alle ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali.

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 - Art. 112

È confermato, limitatamente al 2020, il **raddoppio (da € 258,23 a € 516,46)** del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito imponibile** ex art. 51, comma 3, TUIR.

